


11 prot. 39720/16



CITTÀ DI NARNI

Al Segretario Comunale (attualmente titolare) – avv. Paolo Chieruzzi – S E D E

Alla Prefettura di Perugia
Ufficio Territoriale del Governo
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Umbria
pec: segretaricomunali.prefpg@pec.interno.it

Narni li 17 ottobre 2016

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento prot.n 39419 del 14/10/2016 con il quale è stato individuato nella persona dell' avv. Paolo Chieruzzi il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la sede di segreteria convenzionata Narni- Massa Martana

Visto il provvedimento prot.n 45232 del 17/10/16 (acquisito agli atti prot. 39666 in pari data) con il quale la Prefettura di Perugia-Albo dei segretari comunali e provinciali Sezione Regionale Umbria, è stato assegnato l'Avv. Paolo Chieruzzi presso la suddetta sede di segreteria convenzionata Narni- Massa Martana;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.P.R. n.465/97;

Vista la deliberazione dell'ex Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999;

NOMINA

segretario della segreteria convenzionata Narni - Massa Martana, l'Avv. Paolo Chieruzzi, nato ad Amelia (TR) il 25/05/1968 e già titolare della segreteria comunale di Narni

fissa la decorrenza della nomina a far data dal 18 Ottobre 2016., entro la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

il presente provvedimento, notificato all'Avv. Paolo Chieruzzi viene inviato alla Prefettura di Perugia- Albo dei segretari comunali e provinciali Sezione Regionale Umbria per gli adempimenti consequenziali.



Il Sindaco

Dott. Francesco De Rebotti

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NARNI E MASSA MARTANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA.

L'anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di Ottobre, in Narni e nella residenza Municipale, tra

1) Il Comune di Narni nella persona del vice-Sindaco pro-tempore Sig. Marco Mercuri nato a Narni il 09.06.1960, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (c.f. ~~0014~~ 89 30 558);

2) Il Comune di Massa Martana nella persona del Sindaco dott.ssa Maria Pia Bruscolotti, nata a Foligno il 18.6.1963, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.I.00429530546);

PREMESSO

a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;


c) che i Comuni di NARNI e MASSA MARTANA, ricompresi nella Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Umbria intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n.48 assunta dal Consiglio Comunale di Massa Martana in data 13.10.2016;
- con deliberazione n.65 assunta dal Consiglio Comunale di Narni in data, ~~10.11.2015~~ 07.11.2015

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



ART.1 - Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2 - I Comuni di Narni e Massa Martana dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Narni, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

ART.3 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";

ART.4 - La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.5 - Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, esercita le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART.6 - La presente convenzione avrà la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di presa di servizio del titolare e potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri Enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi al Ministero dell'Interno ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza.

ART. 7 - La convenzione, poi, può essere sciolta anche per recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di

elezioni amministrative, dando atto che gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120 esimo dall'insediamento del Sindaco.

Il Sindaco neo eletto si riserva la facoltà di presentare al consiglio comunale proposta di deliberazione di conferma della convenzione in essere.

ART.8 - Il Segretario della segreteria convenzionata sarà scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La nomina sarà effettuata, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Massa Martana.

ART.9 - La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del d.lgs. n.267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il sindaco dell'altro comune e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.10 - Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

ART.11 - Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo-Convenzione. Il Sindaco del Comune capofila è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune per i provvedimenti riguardanti l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART.12 - Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari ai due terzi dell'orario di servizio presso il Comune di Narni, a un terzo presso il Comune di Massa Martana. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART.13 - I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore di servizio prestate presso i Comuni.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione.

Il comune di Massa Martana verserà a titolo di acconto con cadenza trimestrale la somma di euro 7.000,00.



Il comune capofila presenterà al comune di Massa Martana, a consuntivo, il rendiconto delle spese sostenute e richiederà il rimborso delle eventuali somme residue.

I Comuni di Massa Martana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto degli Enti.

ART.14 - Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle amministrazioni Comunali.

Per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo sarà determinata singolarmente da ogni comune e sarà comunicata al comune capo-convenzione che provvederà mensilmente al pagamento e richiederà il rimborso ai sensi del precedente art. 13.

Il comune capofila provvederà alla liquidazione della retribuzione di risultato e di eventuali altri emolumenti spettanti al Segretario comunale e richiederà, poi il rimborso ai sensi del precedente art. 13

Ogni Comune provvederà alla gestione del servizio mensa.


ART.15 - Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 16 - La presente convenzione è classificata in classe II, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART.17 - Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alla competente sezione regionale Umbria dell'Agenzia.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti

Letto, confermato e sottoscritto.



Il vice-sindaco del comune di Narni
(Marco Mercuri)

Marco Mercuri

Il sindaco del comune di Massa Martana
(Maria Pia Bruscolotti)

Maria Pia Bruscolotti

